

*sceptione examinētur singuli, num in iis Ecclesiis, quibus adscripti fuerint, suas functiones obierint.* Nella Francia pur' anche replicato si attrova nel Concilio di Rems al can. 12., in quel di Avignone al can. 19., in quel di Turs al can. 14., in quel di Tolosa al can. 7., E nella nostra Italia basterà per tutti quello, che nel Concilio di Melano IV. ordinò il zelantissimo Pastore di quella Chiesa S. Carlo Borromeo; il quale inoltre volle, che se per avventura colle Dimissorie del propio Vescovo taluno da altro Vescovo ordinato fosse, avess' egli poscia incontanente al propio Vescovo da presentarsi, perche da lui ad alcuna delle sue Chiese incorporar si dovesse. E comeche nel Concilio di Namur, nel quale il medesimo statuto, dopo ancora il Concilio di Trento, fu rinnovato, eccettuati fossero da questa legge i Chericci, i quali in alcuna Università, o pur Collegio allievan- si al buon costume, ed alle lettere; *Excipit in Universitate, aut Seminario degentes: hi enim praterquā quod in Oratoriis Collegiorum, aut Seminariorum functiones ordinum obire soleant, etiam studiis, aliisque exercitiis se ad altiores ordines, & majores functiones obcundas ex voto Ecclesia preparant*; ritroviam non però a questa sua eccezione una dichiarazione in contrario dalla sagra Congregazion del Concilio fatta, e riferita dal Garzia nella sua Opera *de Beneficiis*; la quale comanda, che si fatti Chericci alla Cappella, o sia all'Oratorio del lor Collegio, o del lor Seminario necessariamente incorporare si debbiano, quand' egli accada che a' sagri Ordini si promuovano; e con questo dippiù, che alla detta Cappella, o pure Oratorio alcun beneficio aggiunto sia; *Coaptati in Collegium Seminarii non possunt ex-*